



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Porto di Messina. Costruzione della Piattaforma Logistica Intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale - Primo stralcio. Decreto VIA n. 402 del 18 luglio 2011.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alle prescrizioni lett. A) nn. 11, 17 e 18
<i>ID Fascicolo</i>	4545
<i>Proponente</i>	Città di Messina
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA n. 3417 del 15 maggio 2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 22/07/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 23/07/2020

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 402 del 18 luglio 2011, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto “Porto di Messina. Costruzione della Piattaforma Logistica Intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale - Primo stralcio”;

VISTE in particolare le prescrizioni lettera A) nn. 11, 17 e 18 le cui verifiche di ottemperanza sono poste in capo a questo Dicastero;

VISTO il Provvedimento Direttoriale n. DVA-2014-32833 del 13 ottobre 2014 con cui è stato escluso da procedura di VIA, con prescrizioni, un intervento di modifica al progetto originale di cui al citato Decreto VIA n. 402 del 18 luglio 2011;

VISTA la nota n. 83454 del 2/03/2019, acquisita al prot. 6771/DVA del 18/03/2019, con cui la Città di Messina ha trasmesso documentazione descrittiva dello stato di avanzamento delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni dei suddetti provvedimenti ambientali;

VISTA la nota prot. 8749/DVA del 5/04/2019 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

CONSIDERATO che oggetto del presente provvedimento sono le prescrizioni nn. 11, 17 e 18 del D.M. n. 402 del 18 luglio 2011;

ACQUISITO il parere n. 3417 del 15 maggio 2020 della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 37510/MATTM del 22 maggio 2020, costituito da n. 7 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha:

“CONSIDERATO E VALUTATO che allo stato, la documentazione relativa alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A 11, A 17 e A 18, non risulta agli atti, mentre agli atti è presente documentazione relativa ad altri argomenti, non pertinenti rispetto al presente parere, pertanto si segnala che la verifica della ottemperanza delle suddette prescrizioni potrà essere effettuata una volta acquisita la documentazione pertinente;

Al momento la documentazione pervenuta non consente una valutazione appropriata della ottemperanza delle prescrizioni del D.M. n. 402 del 18/07/2011”,

DETERMINA

la NON OTTEMPERANZA alle prescrizioni lettera A) nn. 7, 11 e 18 del D.M. n. 402 del 18 luglio 2011 relativamente al progetto “Porto di Messina. Costruzione della Piattaforma Logistica Intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale - Primo stralcio”.

Ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni in argomento, il proponente dovrà presentare una nuova istanza entro i termini per l’avvio delle verifiche di ottemperanza individuati dal decreto VIA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)